Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

Quando spettano assegni familiari e aggiunte di famiglia per studenti universitari a carico

Cari compagni,

come potete vedere dalla fotocopia allegata alla presente di una pagina della pubblicazione «Sintesi della Previdenza Sociale» di O. Paretti e A. Cerbella, edita dalla Stamperia Napoletana, Napoli, in materia di assegni familiari, a pagina 150 è precisato che per i figli studenti universitari: «Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale (compresi gli studenti di ingegneria o di altre facoltà dichiarati fuori corso per non aver sostenuto o superato a tempo debito gli esami dei corsi propedeutici prescritti dai rispettivi ordinamenti) *ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università».*

Ora, io vi porgo un quesito ben preciso, articolato come segue:

1) La norma, va interpretata nel senso che gli assegni familiari spettino anche per i figli studenti che, superato il corso legale di 5 anni per esempio di ingegneria ma non avendo ancora compiuto i 26 anni di età, frequentino ancora la facoltà di ingegneria (fuori corso) per non aver dato esami propedeutici: quale è la norma precisa di legge?

2) La suddetta norma che vale per gli assegni familiari, vige anche per l'aggiunta di famiglia che spetta ai lavoratori del pubblico impiego? Ed in base a quale disposizione *di legge o* per analogia? *(Le leggi ch'io conosco, sia per l'aggiunta di famiglia per i pubblici dipendenti, che il T.U. in vigore per gli assegni familiari di tutti gli altri lavoratori, non ne fanno cenno).*

3) E' possibile che esistano norme e procedure diverse *per il carico familiare (nel caso specifico per il figlio studente tra il 21° anno ed il 26° anno di età) dei pubblici dipendenti e per i dipendenti del settore privato?*

Resto in attesa di un vostro competente e preciso chiarimento e vi ringrazio in anticipo, certo di leggerlo in una delle prossime edizioni del lunedì.

DINO MARCONI
(Roma)

Prima di entrare in argomento ci pare opportuno spendere alcune parole per dire che la differenza di fondo tra «assegni familiari» e «aggiunte di famiglia» è questa: sono entrambi assegni cui il lavoratore dipendente ha diritto per i familiari a carico; tali assegni, però, nel rapporto di pubblico impiego vengono denominati «aggiunte di famiglia», nel rapporto d'impiego con privati, invece, vengono definiti «assegni familiari». Ovvero, sia gli assegni familiari che le quote di famiglia spettano, per i figli studenti universitari a carico, per tutta la durata del corso legale di studi ma non oltre il 26° anno di età.

«Durata del corso legale di studi» è quell'arco di tempo entro il quale lo studente universitario deve terminare gli studi e conseguire il diploma di laurea. Tale arco di tempo non è uguale per tutte le facoltà. E' per fare solo degli esempi, di 4 anni per lettere o giurisprudenza, di 5 anni per ingegneria e così continuando.

Superato il corso legale di studi, non si ha più diritto agli assegni familiari o alle aggiunte di famiglia anche se lo studente universitario a carico non abbia ancora compiuto il 26° anno di età. Per gli assegni familiari la norma è l'art. 4, comma 2° del D.P.R. 30-5-1955 n. 797; per l'aggiunta di famiglia la norma è l'art. 7, 3° comma, della legge 31-7-1975 n. 364.

Quanto alla pubblicazione «Sintesi della Previdenza Sociale» cui ti richiami, si deve intendere che per i fuori corso oltre la durata del corso legale non si ha più diritto nè agli assegni familiari nè alle aggiunte di famiglia; mentre, per quegli altri fuori corso che non hanno superato a tempo debito gli esami dei corsi propedeutici (prescritti dagli ordinamenti che alcune facoltà come l'ingegneria e la medicina prevedono), spettano ugualmente gli assegni familiari o le aggiunte di famiglia se non hanno ancora superato la durata del corso legale della facoltà e fino a quando eventualmente non la superino.

Concludendo sul punto, possiamo affermare che gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia spettano finchè lo studente a carico si trovi nell'ambito della durata legale del corso di studi e non abbia superato i 23 anni di età. Se ha meno di 26 anni ma ha superato la durata complessiva del corso legale di studi per lui non è più possibile percepire assegni di sorta.

Rispondendo al terzo quesito possiamo affermare che le norme che regolano le aggiunte di famiglia sono diverse da quelle che regolano gli assegni familiari. Questi ultimi hanno carattere previdenziale, vengono corrisposti dall'INPS e sono regolamentati dal D.P.R. 30-5-1955 n. 797 (Testo Unico). L'attuale ordinamento prevede una cassa unica per gli assegni familiari che trae il suo finanziamento da speciali contributi, variamente calcolati per i diversi settori produttivi e posti a carico dei datori di lavoro. I fondi vengono amministrati dall'INPS. La struttura del meccanismo, come risulta articolata nel Testo Unico approvato con D.P.R. n. 797 del 30-5-1955, presenta un aspetto tipicamente assicurativo. La legge prevede, inoltre, particolari procedimenti amministrativi contenziosi quale presupposto necessario alla tutela giurisdizionale del diritto del lavoratore a percepire gli assegni.

La vigilanza in materia di applicazione delle norme è affidata al ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale. Le quote di aggiunta di famiglia rappresentano un'integrazione della retribuzione — in relazione ai familiari a carico — e sono corrisposte direttamente dal datore di lavoro: Stato, Parastato, Enti locali, Enti pubblici in generale. Le quote di aggiunta di famiglia assunsero tale denominazione col D.P.R. 17-8-1955 n. 787, con la trasformazione delle quote complementari dell'indennità di carovita già istituita nel 1929 per il personale maschile dello Stato, successivamente estesa al personale femminile dello Stato, ai dipendenti degli Enti locali, del Parastato e degli Enti pubblici con l'art. 14 del D. L. L. 21-11-1945 n. 722. Tale diritto, con l'art. 5 della Legge 27-5-1959 n. 324 fu esteso ai titolari di pensione o di assegno vitalizio dello Stato.

Tra i dipendenti degli Enti pubblici e quelli di Enti privati sussiste una diversità di trattamento in merito alla corresponsione degli assegni familiari. Per esempio: mentre gli assegni familiari per il D.P.R. n. 797 del 17-8-1955 spettano anche per i fratelli e le sorelle a carico, altrettanto non accade per le quote di aggiunta di famiglia. Infatti la corresponsione ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato delle quote di aggiunta di famiglia per i fratelli a carico non è prevista nè dal D. L. 21-11-1945 n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, nè dalle successive modifiche apportate al decreto anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 797 del '55. Di tale diversità di trattamento si è occupata anche la Corte Costituzionale alla quale il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza del 21-3-'72 n. 211 (in *Foro Amministrativo*, 1972, 1, 2, 213) sottopose questione di legittimità costituzionale. E, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 del 17-7-1974 (in *Giustizia Civile*, 1974, III, pag. 377) dichiarò non fondata la questione.

La giustificazione politica del diverso trattamento tra assegni familiari e quote di famiglia è data di leggere in un'altra sentenza della Corte Costituzionale, la n. 5 del 20-1-1971 (in *Giustizia Civile*, 1971, III, pag. 73), allorquando, occupandosi di un'altra questione di legittimità, quella relativa all'art. 2, ultimo comma del D.L. 21-11-1945 n. 722 che richiede come condizione per la corresponsione degli assegni per carichi familiari per i genitori inabili al lavoro la convivenza dell'alimentando con l'impiegato, ebbe nella motivazione a dire: «La perdita in rari casi dell'aggiunta di famiglia è compensata da tanti altri vantaggi e garanzie di cui non godono i dipendenti dell'impiego privato».

In conclusione, anche se le fonti legislative degli assegni familiari e delle aggiunte di famiglia sono diverse così come spesso diverse, sono le condizioni di legge per poterli percepire, possiamo affermare che nessuna differenza esiste per il caso postoci dal Marconi: nel pubblico impiego, le aggiunte di famiglia e, nell'impiego privato, gli assegni familiari si possono percepire per il figlio studente universitario a carico non oltre il 26° anno di età e limitatamente all'intera durata del corso legale di studi, mai oltre tale durata anche se, per tale ultima previsione, lo studente non abbia ancora compiuto il 26° anno di età.

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simonaschi, giudice, cui è affidato anche il coordinamento; Pier Giovanni Alleva, avvocato CGIL di Bologna, docente universitario; Giuseppe Berrè, giudice; Nino Raffone, avvocato CGIL Torino; Salvatore Senese, giudice; Gaetano Volpe, avvocato CGIL di Bari.

Una importante iniziativa della Regione

Lombardia: protette per legge le acque, la flora e la fauna

Una scelta di carattere ecologico che interviene direttamente sullo sviluppo del territorio

Alberi e vegetazione palustre in una lanca del medio corso del Po. (Da «Guida al Po» di Zeppegno e Cova, ed. Mondadori).

MILANO — Sull'esempio di quanto si è fatto in Francia per la Camargue, in Florida a Everglades o ancora in Spagna per le foci del Guadalquivir, anche in Lombardia ci si è mossi per salvare gli «ultimi paradisi» naturali scampati alla feroce distruzione operata dalla speculazione edilizia, all'inquinamento, alle manomissioni di ogni tipo. E' entrata in vigore in questi giorni una legge regionale di rigida tutela dei pochi ambienti naturali ancora intatti, della flora e della fauna rare e in via di estinzione.

Qualcosa di più di una legge ecologica, una svolta importante piuttosto nel modo di concepire lo sviluppo del territorio e il suo uso. La legge intende salvare, anzitutto, quelli che vengono definiti scientificamente «biotopi» e «geotopi», ambienti cioè generalmente circoscritti e non ancora gravemente alterati dall'intervento dell'uomo, di particolare interesse naturalistico e scientifico, per la presenza di fauna e flora rare e per manifestazioni paleontologiche e mineralogiche di particolare rilievo.

Facciamo qualche esempio. Là dove vanno a nidificare le ultime aquile delle nostre Alpi, là dove trovano rifugio altre specie di uccelli protetti, là dove sono le zone «umide», le paludi, le torbiere, i fontanili, le lanche dei fiumi, là sono i «biotopi» da salvare. Ce ne sono un po' in tutta la Lombardia: sono il Bosco Negri di Pavia, il Bosco Fontana di Mantova, le lanche del Ticino, le Lame del lago di Iseo, è la Valle del Freddo in provincia di Bergamo, sono i fontanili del Milanese.

In alcune località si sono già mossi Comuni, Province, la stessa Regione: da quattro anni è in funzione il Parco del Ticino, una striscia di terra coperta di boschi e di prati, con le vecchie cascine e gli stagni lungo tutta l'asta del fiume, che è lungo 110 chilometri da Sesto Calende alla confluenza nel Po, al Ponte della Becca.

Il Comune di Pavia, proprio in queste settimane, ha deciso di costituire il parco della Vernavola, un breve torrente alle porte della città, lungo il quale restano però le tracce di un antico, splendido parco di caccia d'età viscontea.

In questa direzione vanno le iniziative della Provincia di Milano e dell'EPT per la tutela e la valorizzazione dei fontanili, per il recupero delle cave e degli stagni.

Oggi c'è la legge regionale che intende «catalogare», una volta per tutte, queste zone, questi ultimi lembi intatti di natura, sottraendoli a quella speculazione edilizia che ha comprato, perfino, le cime delle montagne in certi comuni della Valtellina e della Valsassina, che manda di notte le ruspe a distruggere i boschi, ad aprire strade e cantieri anche quando la licenza, magari, è già stata ritirata (è accaduto più di una volta, basti ricordare i casi clamorosi di Oga o dei Bagni Nuovi di Bormio dove si minacciavano colate di cemento su ettari di foresta).

Non mancano poi gli esempi di geotopi di grande interesse: le piramidi di Zone (strane guglie di roccia con un cappello a fungo); le «Marmitte dei giganti» in Valchiavenna (un affascinante paesaggio «lunare» lungo il Mera) o, ancora, le rocce carsiche del Bergamasco e della Valtellina.

La legge prevede che entro due mesi l'elenco dei biotopi e dei geotopi da salvare sia completato; da quel momento entrano in vigore le norme di salvaguardia in attesa che i piani territoriali dei comprensori inquadrino questi provvedimenti all'interno della più vasta area di competenza.

Si tratta di zone da salvare per le quali è previsto un lungo elenco di divieti. La legge è rigorosa. Ed infatti è vietato: costruire edifici; aprire nuove strade; realizzare nuovi insediamenti produttivi anche a carattere zootecnico e ampliare quelli esistenti; aprire nuove cave e torbiere e attivare quelle inattive; impiantare campeggi; raccogliere e asportare la flora spontanea; raccogliere fossili e minerali; modificare il regime o la composizione delle acque.

Non stupisca la rigidità di questi divieti: la legge non può prescindere dal gravissimo stato di compromissione territoriale della Lombardia, dove ad ogni costo va salvato quello che è rimasto di una natura preziosa: basta un campeggio, come è capitato sul lago di Ganna, un piccolo e bellissimo specchio d'acqua sulle montagne del Varesotto, per inquinarlo gravemente in maniera forse irreversibile. E il lago di Ganna, come quello di Monate cui è toccata la stessa sorte, era fra i pochi specchi d'acqua, fino a quest'anno, pura. Al primo giorno di apertura al pubblico, nel Bosco Negri a Pavia, rarissimo avanzo della foresta del periodo quaternario che copriva l'intera Padana, è scoppiato un incendio (forse doloso) che ha distrutto parte del sottobosco dove vivono specie di insetti, introvabili al di fuori di quest'area.

Altro campo d'intervento sono gli ambienti lacustri e fluviali: per una fascia di cento metri dal limite del demanio, dice la legge, è vietato depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere e i Comuni curano la pulizia, obbligando anche coloro che hanno abbandonato i rifiuti alla loro asportazione e al trasporto presso discariche pubbliche o ai centri di smaltimento. In caso di inquinamento «accidentale» o di eccezionale gravità, la Regione può intervenire direttamente.

Gli articoli della legge nascono dalle scottanti «lezioni» di questi ultimi mesi: le rive dell'Adda sono state coperte per decine di chilometri da migliaia di tonnellate di rifiuti fuorusciti dalle discariche dell'AMNU, l'azienda della nettezza urbana di Milano, in seguito a un'ondata di piena del fiume che ha invaso il deposito. I lavori di pulizia costeranno, una volta ultimati, più di due miliardi. Lo stesso è accaduto dopo le piene del Lambro con montagne di detriti che imputridiscono nel Parco di Monza e che l'impegno di centinaia di giovani volontari di diversi gruppi ecologici lombardi non basta a pulire.

Le esperienze negative che stanno alle spalle di questa legge sono molte: ancora nell'autunno scorso, l'accidentale rottura dell'oleodotto della SNAM ha provocato un grave inquinamento del lago di Como dove un'enorme macchia nera vagava minacciando perfino di inquinare i pozzi dell'acqua potabile e di avvelenare la fauna, con morie di pesci. Chi provocherà i danni però dovrà pagare e dovrà anche ripristinare la situazione, così come era prima del danno.

C'è poi una parte della legge che suscita notevole curiosità e riguarda la tutela anche questa rigidissima della cosiddetta fauna e flora minore. C'è tutto un elenco di animaletti e di piante da proteggere, specie rare, ma anche comunissime. Per esempio la «formica rufa», utilissima nella protezione di boschi per la distruzione di insetti dannosi (si calcola che in Lombardia la «formica rufa» conti tre miliardi di «operaie» capaci di distruggere 14 milioni di chili di insetti all'anno); protette sono le rane (la cattura è vietata dal 1° febbraio al 30 giugno); protette le lumache (vietata la cattura dal 1° marzo al 30 settembre). Per rane e lumache, in ogni caso, non se ne potranno catturare più di due chili al giorno, a testa, e mai di notte. Protetti i rospi e i gamberi d'acqua dolce (pare che siano da dimenticare i risotti ai frutti di torrente).

Lo stesso discorso vale per moltissime specie di piante e fra quelle protette c'è perfino la camomilla; niente da fare anche per gli accaniti raccoglitori di funghi: quattro chili a testa al massimo (sono previsti controlli di carabinieri, guardie forestali, provinciali ecc.). E addio anche alle narcisate, il fiore è protetto. Si ricordi infatti che un solo *week end* di primavera provoca guasti gravi: per una ricrescita spontanea dell'ambiente occorrerebbero anni.

Una legge, dunque, voluta come scelta di civiltà cui hanno lavorato esperti e politici di tutti i partiti.

Alessandro Caporali

Due imprese concluse secondo le previsioni

A nuoto da Trieste a Venezia e attraverso lo Stretto di Messina

Da un cinquantasettenne stabilito un nuovo record dalla Calabria alla Sicilia - Un veneziano in trentotto ore ha raggiunto la laguna

PALERMO — Un veterano dello stretto di Messina ha risposto ieri allo smacco della traversata record della piccola Agatella Malvagna che a soli otto anni l'altra settimana aveva coperto il braccio di mare in meno di tre quarti d'ora. S'è tuffato alle sei del mattino dal lido messinese di Mortelle, ha toccato la costa calabra di Cannitello ed è tornato al punto di partenza in tre ore 20 primi e 39 secondi, stabilendo il nuovo record della doppia traversata a nuoto pinnato.

Il nuovo recordman si chiama Nino Musciumarra, ha 57 anni, ed era ieri alla sua diciottesima impresa, che probabilmente è l'ultima, almeno stando alle sue dichiarazioni, all'arrivo, presso l'approdo della batteria Masotto, dove stavano ad attenderlo decine di appassionati.

«La prima volta — ha detto — fu nel 1949; ed allora senza giudici di gara, senza rete anti-squali, era davvero una prova di coraggio. Ora il nemico è il cronometro, e gli allenamenti diventano sempre più duri alla mia età».

Musciumarra che è un carpentiere navale del cantiere SMEB di Messina, s'è prestato in questi anni anche ad allenare molti giovani che hanno tentato l'impresa: l'anno scorso un suo allievo, il barese Paolo Pinto, 40 anni, avvocato dell'INAIL era riuscito a stabilire il primato della doppia traversata a nuoto pinnato in tre ore 44 primi e 51 secondi.

Al suo arrivo a Messina, Musciumarra aveva promesso ai suoi tifosi di compiere l'anno dopo una volta ancora la traversata, per cercare di riportarsi in testa alla classifica. Ieri ha convocato i giudici di gara (il cronometrista della Federazione nuoto era il solito Franz Benecchi) ed ha mantenuto la promessa. Musciumarra era stato sette giorni fa tra i pochi spettatori dello spettacolare record della piccola Agata Malvagna. E proprio l'incredibile risultato riportato dalla bambina — ha dichiarato— l'ha incoraggiato a ripetere per un'ultima volta il tentativo.

★

VENEZIA — Mancavano pochi minuti a mezzogiorno di ieri quando Giampaolo Donaggio, esausto, ha salito faticosamente gli scalini della riva del Todaro in piazza San Marco, accanto ad una delle due celebri colonne. La sua «maratona» che lo ha portato ad attraversare un lungo tratto di mare fra Trieste e la laguna veneta, è iniziata poco dopo le 22 di venerdì ed è durata all'incirca 38 ore. Donaggio si è immerso nelle acque del golfo triestino con il corpo spalmato di grasso e avvolto da una muta da sub: occhialini e pinne hanno completato la sua attrezzatura. Folla di curiosi all'arrivo, ma Donaggio li ha evitati fuggendo quasi subito a Murano in una osteria dove nessuno è riuscito a raggiungerlo.

L'autore della straordinaria impresa è un veneziano di 36 anni di Cannaregio, trasferitosi da tempo in un centro della «fascia» milanese dove esercita la professione di meccanico. Il momento critico della traversata Donaggio lo ha passato sabato mattina all'alba, quando correnti, vortici e il freddo si sono uniti ai primi sintomi di stanchezza. Verso mezzogiorno la crisi era superata e a confortarlo sono giunti i saluti lontani dei bagnanti della riviera di Lignano.

VENEZIA — Giampaolo Donaggio protagonista della «maratona» natatoria da Trieste a Venezia subito dopo l'arrivo in piazza S. Marco.

Uno affonda ma tutti salvi

Livorno: collisione tra due pescherecci

LIVORNO — Un grave incidente ieri mattina al largo di Livorno, per un caso non si è tramutato in tragedia. Due pescherecci sono entrati in collisione. Uno di essi, con nove uomini di equipaggio, è affondato mentre l'altro con a bordo donne e bambini, ha riportato lievi danni ad una fiancata. Le condizioni perfettamente calme del mare e la presenza in zona di un altro peschereccio hanno limitato ad un grande spavento i danni alle persone.

Verso le otto gravava una pesante nebbia sulla zona. La «Stella Marina» di 31 tonnellate di stazza, con nove uomini di equipaggio, stava rientrando in porto dopo aver pescato tutta la notte pesce azzurro nelle acque della Capraia. A cinque miglia dal porto ha incrociato il «Marina Michela» di 28 tonnellate, che con dieci persone a bordo, prendeva il largo in direzione delle isole per una giornata di svago.

Per cause ancora da accertare, ma legate probabilmente alla stessa nebbia, i due mezzi si sono scontrati e la «Stella Marina» è rapidamente affondata, mentre i nove uomini dell'equipaggio, finiti in mare, venivano tratti in salvo dal «Vergine di Pompei», un altro peschereccio, che si trovava nei paraggi e che è prontamente accorso.

La donna aveva chiesto la separazione

S'avvelena e muore dopo avere ucciso la moglie

BARI — Si è ucciso ingoiando 70 pastiglie di «Optalidon», dopo avere tentato di tagliarsi le vene del polso sinistro, Gennaro D'Albero di 54 anni, che la mattina di venerdì uccise con numerose coltellate la moglie, Michelina Masi di 44 anni, in una villa vicino al comune costiero di Mola di Bari. Il cadavere di D'Albero è stato trovato dai carabinieri, nella sua automobile ferma nelle campagne di Capurso, a 15 chilometri da Bari.

L'uomo, che era ricercato dalla mattina del delitto, era fuggito dopo aver ucciso la moglie, che un mese fa aveva chiesto la separazione legale e non voleva più tornare a vivere con lui. Motivo del rifiuto della donna sarebbe stato il carattere violento e irascibile di D'Albero, al quale la Masi avrebbe proposto di versare mensilmente una somma di denaro, purchè non cercasse più di vederla. Il delitto accadde sul terrazzino della villa di un gioielliere barese, della cui famiglia Michelina Masi era collaboratrice domestica da circa un mese.

Nel 1970 D'Albero — che lavorava soltanto per periodi limitati ed era rimproverato dalla moglie di non volersi cercare un lavoro — aveva sparato tre colpi di pistola contro uno dei due figli, Ugo, ferendolo alle gambe, durante una violenta discussione. In quell'occasione era rimasto in carcere per 40 giorni.

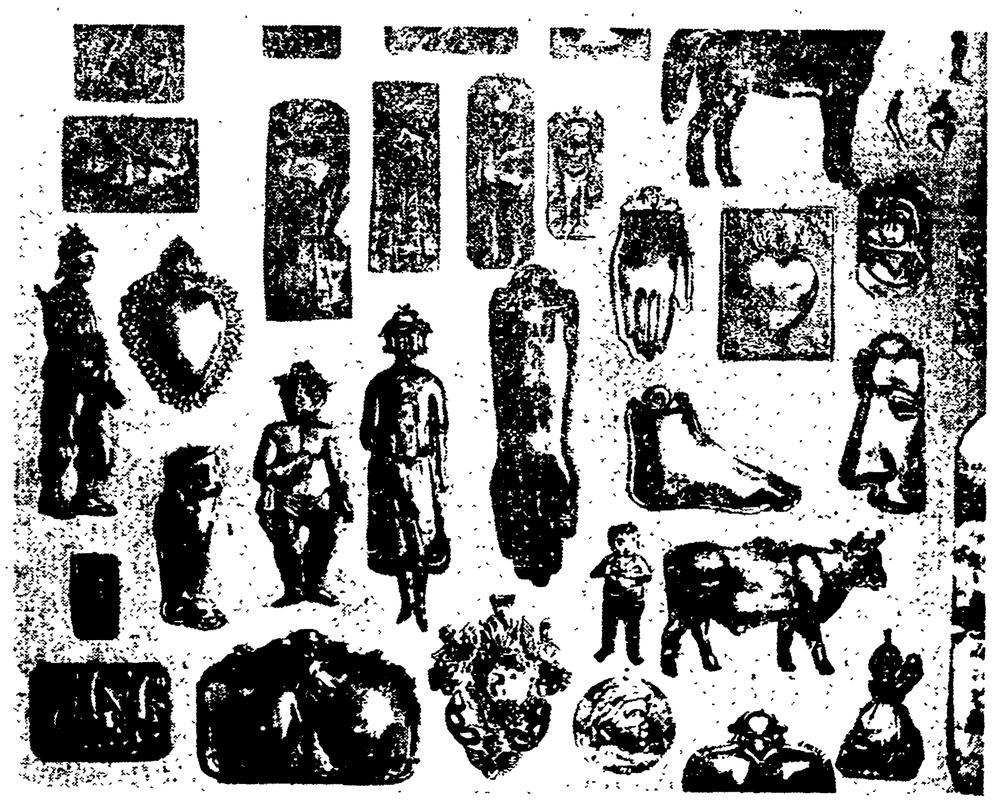

Se vuoi tenere lontano le malattie non ti servono né i santi protettori né gli scongiuri.

E' meglio la prevenzione

Prevenire non vuol dire lavarsi le mani, o almeno non solo questo. Non vuol dire neanche correre dal medico ogni cinque minuti e mangiar pillole come fossero caramelle.
Vuol dire eliminare le cause economiche, sociali e ambientali della malattia.
Il male si affronta dove nasce: nelle fabbriche inquinanti, nei quartieri inquinati, nelle scuole che non fanno prevenzione.

Non è vero che in Italia si spenda poco per la salute.
In medicine e in ricoveri ospedalieri buttiamo via più soldi che qualunque altro paese.
Gli enti mutualistici costano una barca di quattrini e funzionano come tutti sanno.

La salute si difende dicendo basta a queste strutture sanitarie, all'abuso dei farmaci, alle cliniche di lusso a spese dello Stato.

La salute si conquista anche col tuo impegno per una riforma sanitaria che attui una medicina preventiva con la partecipazione di tutti.

Per avere altre informazioni e contribuire alla lotta per la salute, spedisci questo tagliando a
ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE
VIA P. STANISLAO MANCINI 28
00196 ROMA

Decidi tu di stare bene

Campagna di partecipazione e prevenzione sanitaria.

Istituto Italiano di Medicina Sociale

Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria, Perugia

CGIL-CISL-UIL,

pubblicitari democratici

Campagna di partecipazione e prevenzione sanitaria.

(nome e cognome)

(via)

(CAP e città).